

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

[OMISSIS]

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti tipologie di rischi:

- a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale;
- b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti, siccità;
- c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
- d) costi di distruzione e rimozione dei capi morti;
- e) insolvenza di clienti imprenditori privati.

31. Gli aiuti di cui al comma 30 possono essere concessi unicamente alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione primaria per il tramite di:

- a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.

32. Gli aiuti di cui al comma 30 possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

- a) calamità naturali;
- b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione normale;

- c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali;
- d) costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
- e) insolvenza di clienti imprenditori privati.

33. Con specifico bando sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione degli aiuti di cui al comma 30, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.

34. I soggetti di cui al comma 31, lettere a) e b), ai fini della rendicontazione degli aiuti, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione.

35. La legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è abrogata.

36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.